



CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE

Franco**b**omprezzi

Ogni anno, per la fine della scuola le più varie realtà (Comuni, Parrocchie, Centri sportivi, ...) organizzano centri estivi che sono per i bambini e i ragazzi un'importante occasione di socializzazione, divertimento e svago, oltre che servizio necessario all'organizzazione familiare.

L'art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato italiano con la legge n. 18 del 2009, riconosce a tutte le persone con disabilità il diritto a partecipare alle attività ricreative su base di eguaglianza con gli altri, anche attraverso l'adozione di tutte le misure e gli accomodamenti ragionevoli a ciò necessari.

Questo significa che:

- **i centri estivi sono aperti a tutti**

Non accettare l'iscrizione di un bambino o di una bambina, di un ragazzo o una ragazza con disabilità - o subordinarla alla presenza di assistenza educativa dedicata - per inidoneità degli spazi o del personale e/o per rispondere alle esigenze connesse alla disabilità, o, più genericamente, motivi di sicurezza, costituisce una discriminazione sanzionabile ai sensi della legge n. 67 del 2006, dal momento che la causa di esclusione è la disabilità.

Non è inusuale che i centri estivi – pubblici e privati, e talvolta anche di ispirazione cattolica – all'atto dell'iscrizione chiedano ai genitori di dichiarare che il proprio figlio o figlia non abbia alcuna certificazione di disabilità né disturbo.

Tale richiesta costituisce una forma di discriminazione per dissuasione. L'effetto è infatti che le famiglie rinunciano a procedere con l'iscrizione dei propri figli.

- **I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze con disabilità hanno il diritto di partecipare al centro estivo su base di eguaglianza con gli altri**

A questo fine, l'ente gestore deve adottare tutte le misure e gli accomodamenti ragionevoli necessari a garantire ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze con disabilità un'adeguata frequenza e partecipazione al centro su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso le eventuali figure e/o l'assistente di supporto specializzato, se necessari.

Appare, però, diffusa la prassi in base a cui gli enti gestori chiedono alle famiglie di bambini e bambine con disabilità, oltre alla retta di iscrizione, un contributo extra, una compartecipazione o, nei casi più gravi, di farsi interamente carico del costo dell'assistenza di supporto di cui necessitano. Anche in questo caso, qualsiasi costo aggiuntivo imputabile alla disabilità è discriminatorio, e, come tale, sanzionabile ai sensi della legge n. 67 del 2006.

A seguito delle numerose segnalazioni ricevute, precisiamo quindi che:



- l'ente gestore, in qualità di organizzatore, deve attivarsi per garantire ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze con disabilità che frequentano il centro estivo l'assistenza di supporto di cui necessitano. È, infatti, illegittima la prassi diffusissima in base a cui gli enti gestori delegano questo compito alle famiglie stesse.
- Anche nel caso in cui per un bambino o una bambina, un ragazzo o una ragazza con disabilità abbia necessità di un rapporto 1:1, gli enti gestori e i Comuni non possono rifiutare la sua iscrizione o limitare la sua frequenza dichiarandosi non in grado di garantire tale rapporto. Per non incorrere in una discriminazione sanzionabile ai sensi della legge n. 67 del 2006, sono infatti tenuti a valutare caso per caso, analizzando la situazione e le esigenze specifiche del singolo bambino o ragazzo con disabilità, al fine di stabilire se un supporto elevato sia effettivamente necessario anche per le attività ludiche organizzate – che evidentemente differiscono da quelle scolastiche – senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo per la sua famiglia. In via generale, comunque, non deve mai essere imposto un rapporto 1:1 per la sola presenza di una disabilità.
- I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze con disabilità devono potere frequentare il centro estivo sin dal primo giorno, anche nell'attesa dell'assistente di supporto. Gli enti gestori devono infatti adottare ogni misura e accomodamento ragionevole per garantire da subito la partecipazione dei bambini con disabilità a parità di diritti con gli altri compagni.

Riassumendo: tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze con disabilità hanno diritto a partecipare al centro estivo su base su eguaglianza con gli altri. Spetta all'ente gestore attivarsi affinché vengano adottate tutte le misure necessarie a garantire la frequenza dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze con disabilità e senza alcun onere aggiuntivo per la sua famiglia.